



PROVINCIA DI VICENZA

COMUNE DI SANDRIGO

ORIGINALE

Registro Generale n. 110

**ORDINANZA DEL SINDACO
N. 14 DEL 25-11-2020**

Ufficio: ASSESSORI

Oggetto: ATTIVITÀ PRODUTTIVE/COMMERCIO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE: APPROVAZIONE PIANO GESTIONE MERCATO E PLANIMETRIA

L'anno duemilaventi addì venticinque del mese di novembre,

VISTI:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
- l'Ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- l'Ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 84 del 29 marzo 2020;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 01 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 01 aprile 2020, con il quale l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08, 09, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020 e dell'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ancora efficaci alla data del 03 aprile 2020, è prorogata fino al 13 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 11 aprile 2020;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Veneto n. 33 del 20 marzo 2020, pubblicata sul BUR n. 37 del 20/03/2020;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Veneto n. 37 del 03 aprile 2020, pubblicata sul BUR n. 45 del 03/04/2020;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Veneto n. 38 del 04 aprile 2020, pubblicata sul BUR n. 46 del 06/04/2020;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Veneto n. 40 del 13 aprile 2020, pubblicata sul BUR n. 50 del 13/04/2020;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 03 novembre 2020, recante « Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 04 novembre 2020;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Veneto n. 151 del 12 novembre 2020, pubblicata sul BUR n. 168 del 12/11/2020;

VALUTATO di procedere con lo svolgimento normale del mercato settimanale, con la totalità di tutti i banchi che lo costituiscono esclusi i posteggi precari (nn. 25, 26 e 42), attenendosi scrupolosamente alle disposizioni di cui all'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Veneto n. 151 del 12/11/2020, di cui al D.P.C.M. 03/11/2020 (Allegato 9 – Linee Guida - scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche) e di cui al Piano allegato alla presente ordinanza;

VISTO il Piano all'uopo predisposto, allegato alla presente ordinanza, atto a formarne parte integrante e sostanziale e corredato da apposita planimetria, predisposto come previsto dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 151 del 12/11/2020; il Piano prevede e disciplina: la perimetrazione dell'area mercato, con evidenziati i varchi di accesso/uscita, il rispetto della distanza minima interpersonale di sicurezza, il divieto di assembramenti, l'uso dei dispositivi di protezione individuale, la sorveglianza e vigilanza dell'area mercatale e degli accessi alla stessa da parte di personale competente, l'applicazione e l'osservanza di tutte le disposizioni di cui alle Linee Guida riportate nell'allegato 9 al D.P.C.M. 03/11/2020, nella scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche,

CONFERMATO di consentire l'attività di vendita dei due posteggi isolati dedicati alla vendita di prodotti ittici operanti il mercoledì e il giovedì a Sandrigo, precisando che sarà cura e responsabilità dell'operatore commerciale titolare del posteggio isolato rispettare e far rispettare alla clientela le misure di sicurezza atte al contrasto e al contenimento del diffondersi del virus Covid-19;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

- Lo svolgimento del mercato settimanale del venerdì nella sua totalità, con tutti i posteggi che lo costituiscono esclusi i posteggi precari (nn. 25, 26, 42), nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Veneto n. 151 del 12/11/2020, di cui al D.P.C.M. 03/11/2020 (Allegato 9 – Linee Guida - scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche) e di cui al Piano allegato alla presente ordinanza;

Ordinanza SINDACO n.14 del 25-11-2020 COMUNE DI SANDRIGO

- L'approvazione dell'allegato Piano, con relativa Planimetria, che ne fa parte integrante e sostanziale, di svolgimento del Mercato settimanale del venerdì, che fino alla fine dell'emergenza epidemiologica, o comunque fino all'emanazione di successivo provvedimento, dovrà svolgersi nel rigoroso rispetto del Piano medesimo;
- L'obbligo:
 - dell'utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti;
 - della messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;
 - del rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- La sorveglianza sul corretto svolgimento del mercato, in particolare relativamente al rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza, del divieto di assembramenti, nonché la vigilanza ed il controllo degli accessi all'area mercatale saranno svolti dal personale della Protezione Civile di Sandrigo, di Volontari e la Polizia Locale Nordest Vicentino;
- La conferma dello svolgimento dell'attività di vendita dei due posteggi isolati dedicati alla vendita di prodotti ittici operanti il mercoledì e giovedì a Sandrigo, precisando che sarà cura e responsabilità dell'operatore commerciale titolare del posteggio isolato rispettare e far rispettare alla clientela le misure di sicurezza atte al contrasto e al contenimento del diffondersi del virus Covid-19;

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale;
- di trasmettere copia della presente ordinanza alla Prefettura di Vicenza, al Comando di Polizia Locale ed alla Associazioni di categoria.

AVVERTE

- le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 C.P. e con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, così come stabilito dall'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL VICESINDACO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa